

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“Accademia della Rieducazione Pelvica Femminile”

Art. 1 – Denominazione e Sede

E' costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, l'Associazione culturale denominata “*Accademia della Rieducazione Pelvica Femminile*”

L'Associazione ha sede in Milano, Via Archimede 56.

Il Consiglio Direttivo potrà con delibera trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune. Tale trasferimento non comporta variazione di Statuto.

L'Associazione ha come logo distintivo un fiore di loto bianco stilizzato, in campo bianco e blu, con sottostante dicitura Accademia della Rieducazione Pelvica Femminile



Art. 2 – Scopi e finalità

L'Associazione ha i seguenti scopi:

- promuovere e divulgare informazioni sulla salute, la prevenzione e le cure del “pavimento pelvico” femminile, nonché realizzare e diffondere studi di ricerca clinica ed applicare linee di conduzione clinica comuni allo scopo di prevenire disfunzioni e patologie in tale ambito;
- organizzare corsi di formazione e di aggiornamento sulle problematiche cliniche e funzionali di questo distretto corporeo, nell'ambito dei quali verranno anche presentati i risultati dei progetti di ricerca e di studio collaborativi;
- organizzare convegni e dibattiti pubblici al fine di promuovere i rapporti culturali e gli scambi collaborativi con associazioni e società scientifiche, stimolando la riflessione su tematiche di interesse ostetrico, ginecologico, urologico, proctologico e sessuologico;

L'associazione è apartitica e non ha fini di lucro.

Art. 3 – Durata

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 – Soci

L'associazione è aperta a chiunque, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità o etnia, religione e ideologia, ne condivida interessi, scopi e idealità, così come indicati nell'art. 2 e intenda partecipare e dare il proprio contributo alle iniziative, che di volta in volta l'Associazione deciderà di realizzare.

Il numero dei soci è illimitato;

I soci dell'associazione si distinguono in:

- Soci Fondatori;
 - Soci Ordinari;
 - Soci Sostenitori;
 - Soci Onorari;
- a) Sono Soci **Fondatori** le persone fisiche che, impegnatesi nella fase costitutiva dell'Associazione, hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo.
 - b) Sono Soci **Ordinari**, le persone fisiche ammesse all'interno dell'Associazione con delibera unanime dell'Assemblea dei Soci Fondatori riunita nella sua totalità e che abbiano corrisposto la quota associativa annuale.
 - c) Sono Soci **Sostenitori** le persone fisiche, le Società, le Associazioni e Gruppi Scientifici che, riconoscendosi negli scopi e finalità dell'associazione di cui all'art. 2, abbiano corrisposto la relativa quota associativa, libera e contributiva dei progetti della Associazione.
 - d) Sono Soci **Onorari** le persone fisiche che nell'ambito della società civile, professionale e accademica si siano distinte per valore morale, professionale e accademico. A costoro non viene richiesta la quota associativa e non godono di alcun poter decisionale circa le scelte di indirizzo e le attività dell'Associazione.

Art. 5 – Ammissione dei soci

L'ammissione di un nuovo **Socio Ordinario** è deliberata insindacabilmente dall'Assemblea dei Soci Fondatori riunita nella sua totalità e con l'approvazione unanime dei votanti.

L'ammissione di un nuovo **Socio Sostenitore** è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato o su proposta del Consiglio Direttivo medesimo.

L'ammissione di un **Socio Onorario** viene accolta con delibera unanime dell'Assemblea dei Soci Fondatori riunita nella sua totalità su proposta di uno dei membri del Consiglio Direttivo.

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

La qualità di Socio Ordinario e Sostenitore si perde per esclusione, per recesso, ovvero per mancato versamento della quota.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che danneggia materialmente e moralmente l'Associazione. In tal caso la decadenza dalla qualità di Socio ha effetto dal giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Il recesso volontario è consentito a qualsiasi Socio ed in qualsiasi momento.

Art. 6 – Diritti dei Soci

I **Soci Fondatori** hanno diritto:

- A partecipare a tutte le Assemblee direttamente o per delega;

- Ad esprimere il proprio voto su tutte le questioni relative alla vita e alla gestione dell'Associazione;
- A discutere e approvare i rendiconti economici;
- A eleggere i membri del Consiglio Direttivo
- Ad essere eletto membro di tutti gli organismi dirigenti dell'Associazione.

I **Soci Ordinari** hanno diritto:

- A partecipare, direttamente o per delega, ad almeno un'assemblea annuale per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo relativo alla programmazione delle attività dell'anno successivo;
- Ad esprimere il proprio voto su tutte le questioni relative alla vita e alla gestione dell'Associazione;
- A discutere e approvare i rendiconti economici;
- A eleggere i membri del Consiglio Direttivo
- Ad essere eletto membro di tutti gli organismi dirigenti dell'Associazione.
- Ad un trattamento economico di favore nel caso di iniziative a titolo oneroso promosse dall'Associazione;

I **Soci Sostenitori** hanno diritto:

- Ad essere aggiornati, via mail o tramite il sito web, sui programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali
- A partecipare alle iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;

I **Soci Onorari** hanno diritto:

- Ad essere aggiornati, via mail o tramite il sito web, sui programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali
- A partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;

Art. 7 – Doveri dei Soci

I **Soci Fondatori** sono tenuti:

- Ad osservare il dettato di questo statuto e le deliberazioni prese dagli Organi dell'Associazione;
- A portare avanti gli incarichi o i compiti assegnati, e svolgere le attività preventivamente concordate con gli Organi dell'Associazione;

I **Soci Ordinari** sono tenuti:

- Ad osservare il dettato di questo statuto e le deliberazioni prese dagli Organi dell'Associazione;
- A portare avanti gli incarichi o i compiti assegnati, e svolgere le attività preventivamente concordate con gli Organi dell'Associazione;

I **Soci Sostenitori** sono tenuti:

- Ad osservare il dettato di questo statuto e le deliberazioni prese dagli Organi dell'Associazione;
- A versare annualmente una quota associativa libera ma avente carattere contributivo dei progetti, programmi e iniziative dell'Associazione
- Il Socio è tenuto a una condotta ed a un contegno rispettosi dell'Associazione, delle sue finalità e degli altri Soci.

I **Soci Onorari** sono invitati:

- Ad osservare il dettato di questo statuto e le deliberazioni prese dagli Organi dell'Associazione;

- Ad osservare una condotta ed a un contegno rispettosi dell'Associazione, delle sue finalità e degli altri Soci.

Art. 8 – Organizzazione e Organi dell'Associazione

La struttura dell'Associazione è ispirata a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione stessa.

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci Fondatori;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di 7 (sette) anni

Ai Soci Fondatori che ricoprono cariche associative spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dall'Assemblea dei Soci con apposita deliberazione e dalla disciplina fiscale.

Art. 9 – L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. E' composta da tutti i Soci Fondatori, i quali hanno diritto di voto, e si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

E' di competenza dell'Assemblea Ordinaria:

- L'approvazione dei regolamenti interni e le decisioni sull'attività svolta nell'anno precedente, nonché sul programma per l'anno in corso;
- L'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
- L'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- La nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- La nomina del Presidente del Consiglio Direttivo;
- La nomina dei delegati alla gestione di particolari programmi ed iniziative scientifiche;
- La trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.

E' di competenza dell'Assemblea Straordinaria:

- Le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto proposte dal Consiglio Direttivo;
- Lo scioglimento dell'associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.;

L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e di programmazione, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure un quinto dei componenti l'Assemblea dei Soci Fondatori ne ravvisi l'opportunità.

L'avviso di convocazione deve essere inviato agli associati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuto ricevimento, almeno **otto** giorni prima della data prevista per la riunione. Esso deve contenere il luogo, la data e l'ora, sia della prima che della seconda convocazione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

Ogni Socio Fondatore impedito a partecipare all'assemblea può farsi rappresentare da un altro, mediante delega scritta.

Il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo, così come nessuno Socio Fondatore può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi interessi.

Art. 10 – Validità dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- In prima convocazione, con la presenza (fisicamente o per delega) di almeno 2/3 (due terzi) dei Soci Fondatori aventi diritto al voto;
- In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci Fondatori presenti o rappresentati.

Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 12 ore.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno 2/3 di tutti i Soci Fondatori aventi diritto al voto. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

Art. 11 – Svolgimento dei lavori

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.

Il presidente dell'assemblea viene coadiuvato dal Segretario dell'associazione e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Il presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Dell'assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal presidente e dal Segretario.

Ogni Socio Fondatore avente diritto di voto può detenere fino a un massimo di 3 deleghe.

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, nominato dall'Assemblea dei Soci Fondatori.

Il Consiglio Direttivo deve essere composto sempre da un numero dispari di membri, compreso il Presidente.

Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

Il Presidente e i consiglieri durano in carica 7 (sette) anni e sono sempre rieleggibili.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Art. 13 – Convocazione

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso scritto da inviare, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuto ricevimento, ai membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche in via straordinaria qualora ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti, oppure dallo stesso Presidente per motivi di necessità e/o urgenza.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti o, in caso di assenza delle formalità previste per la convocazione, quando è presente l'intero Consiglio Direttivo.

Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro delle adunanze del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 – Attribuzioni al consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- Gestire l'Associazione;
- Deliberare sull'ammissione dei Soci;
- Attuare le deliberazioni dell'Assemblea e promuovere iniziative in relazione agli scopi sociali (in particolare organizzare almeno una riunione scientifica all'anno) e dirigere l'attività culturale;
- Esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- Predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell'attività sociale per portarli in approvazione all'Assemblea;
- Predisporre lo schema di bilancio consuntivo e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all'Assemblea;
- Determinare l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione e formulare i programmi scientifici dell'attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- Nominare al suo interno il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale (bilanci annuali, preventivo e consuntivo) e decidere misura e modalità di pagamento delle quote annuali;
- Curare i rapporti con le Istituzioni e gli Enti esterni;
- Deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;

- Decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- Presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Art. 15 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dell'associazione eletto dall'assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo. Dura in carica per il periodo di 7 (anni) anni ed è sempre rieleggibile.

Il Presidente ha la firma, la rappresentanza sociale e quella legale dell'Associazione in giudizio nei confronti di terzi. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive il verbale delle sedute. E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

Una volta acquisito il parere favorevole del Consiglio Direttivo, il Presidente può stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni. In caso di necessità e/o urgenza il Presidente può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio, il quale deve però ratificarli nella prima riunione successiva.

Art. 16 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza di voti, dura in carica per il periodo di 7 (sette) anni ed è sempre rieleggibile.

In caso di assenza e/o di improvviso e temporaneo impedimento del Presidente, ne assume le funzioni ed i poteri.

Art. 17 – Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza di voti, dura in carica per il periodo di 7 (sette) anni ed è sempre rieleggibile.

Il Segretario è diretto collaboratore del Presidente, cura la redazione dei verbali di seduta del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente.

Tiene aggiornato l'elenco dei Soci. Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Art. 18 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio direttivo a maggioranza di voti, dura in carica per il periodo di 7 (sette) anni ed è sempre rieleggibile.

Il Tesoriere collabora con il Presidente, curando ogni aspetto amministrativo dell'Associazione. Il Tesoriere sovrintende alla gestione di cassa, economica, finanziaria e fiscale dell'Associazione e ne tiene la contabilità. E' depositario di somme e valori, provvede all'incasso delle quote associative, tiene e aggiorna i registri aventi valenza fiscale e contabile e predisponde, in collaborazione con il Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e preventivo;

Art. 21 – Il Patrimonio sociale

- Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:
beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, donazioni, erogazioni e lasciti diversi;
- eventuale fondo di riserva.

Art. 22 – Le Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

1. quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
2. contributi di privati;
3. proventi derivanti dal proprio patrimonio;
4. contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
5. ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività istituzionali;

Art. 23 – Il Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei Soci Fondatori per l'approvazione:

- Il bilancio preventivo ed il programma dell'attività sociale entro un mese dall'apertura dell'esercizio sociale;
- Il bilancio consuntivo e la relazione di accompagnamento entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. A questo termine ultimo è prevista deroga solo in caso di necessità o impedimento fondati e incontestabili.

E' fatto divieto di distribuire in qualsiasi modo qualsivoglia utile o avanzo di gestione, nonché fondi o capitali dell'Associazione. Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva, il cui utilizzo viene determinato dall'Assemblea dei Soci Fondatori. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere sempre reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali dell'Associazione di cui all'art. 2 del presente Statuto, e di quelle ad esse correlate.

Art. 24 – Libri Sociali e registri contabili

I libri sociali ed i registri essenziali che l'associazione deve tenere sono:

- Libro dei soci;
- Libro dei verbali e delle deliberazioni dell'assemblea;
- Libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

Tali libri, prima di essere posti in uso, devono essere numerati progressivamente e regolarmente vidimati a cura del Presidente

In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.

Art. 25 – Revisioni dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato o integrato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea, alla presenza di almeno 2/3 dei Soci Fondatori e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 26 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci.

La destinazione dell'eventuale saldo attivo, come pure il patrimonio residuo non dimesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini generali o di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27 – Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.